



# CORTE DEI CONTI

## SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

CORTE DEI CONTI



0004606-14/07/2015-SC\_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

del Comune di

**FOZA (VI)**

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-finanziaria  
del Comune di

**FOZA (VI)**

**Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – relazione dell'organo di revisione sul Conto consuntivo 2012 – Comune di Foza (VI).**

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, ha ritenuto, nell'adunanza del 21 ottobre 2014, che quanto emerge dagli atti non rientri in alcuna delle ipotesi per le quali, la Sezione deve adottare apposita pronuncia.

Ha dato peraltro incarico al Magistrato istruttore, con apposita deliberazione che si allega in copia, di trasmettere a codesta Amministrazione una specifica nota nella quale vengano illustrate le irregolarità riscontrate.

L'esame della relazione sul conto consuntivo 2012 inoltrata dall'organo di revisione in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'istruttoria al riguardo svolta hanno evidenziato alcune criticità sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte in data 7 agosto 2014 prot. n. 6286, venivano chiesti chiarimenti a codesta Amministrazione.

L'ente rispondeva con nota acquisita al prot. C.d.C. n. 7018 del 24 settembre 2014.

La risposta, tuttavia, non fa venir meno le criticità riscontrate in sede di istruttoria in relazione al ritardo nell'approvazione del rendiconto, alla gestione dei residui e al ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Risulta, infatti, che il rendiconto sia stato approvato in data 24 maggio 2013, oltre il termine di legge, come avvenuto in occasione dei rendiconti 2010 e 2011. La Sezione ricorda, ancora una volta, che l'approvazione del rendiconto entro i termini è un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile e che il ritardo o l'omissione nell'adozione dello stesso, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del T.U.E.L. e dall'art. 120, co. 2 e 3, Cost. circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi. Pertanto, la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale



nel fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il conto consuntivo rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente.

Risulta, poi, che il volume dei residui attivi di nuova formazione (55,52%) supera il parametro di deficitarietà n. 2 (42%). Preso atto della risposta dell'Ente (i residui hanno ad oggetto la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale, la riscossione delle somme accertate avviene in più esercizi successivi) e della dichiarazione del rientro nel parametro per l'anno 2013, riservata ogni ulteriore valutazione in occasione dei controlli sui successivi bilanci, deve tuttavia richiamare l'attenzione sulle circostanze che i residui, infatti, una volta riportati nel bilancio, concorrono a formare il risultato di amministrazione che l'ente può applicare negli esercizi successivi. Per questo motivo, soprattutto con riferimento ai residui attivi, si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare. Si corre altrimenti il rischio che emerga un avanzo di amministrazione che non corrisponde alla presenza di risorse finanziarie, effettivamente spendibili, o comunque ad un risultato di gestione effettivamente positivo. La possibilità di utilizzare l'avanzo deve, infatti, sempre confrontarsi con l'attendibilità dello stesso e, quindi, nell'ipotesi che qui viene in rilievo, con l'importo dei residui attivi e con la certezza e i tempi previsti per la loro riscossione.

Risulta, infine, che l'Ente sia ricorso ad anticipazioni di tesoreria per 37 gg per € 32.000 circa, situazione riproposta nel 2013. L'Ente ha rappresentato che la difficoltà di cassa, maggiore negli esercizi 2013 e 2014, è derivata da difficoltà di incassi (Tit.III) da provati (settore cave e legname) e dal ritardo nei pagamenti dei contributi da parte della Regione Veneto. La Sezione rimarca la necessità, ai fini della sana corretta gestione finanziaria, che il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisca un rimedio eccezionale a temporanee esigenze di liquidità, ricordando che il ricorso sistematico e comunque frequente all'anticipazione di tesoreria, oltre a produrre aggravio finanziario dell'Ente, potrebbe costituire sintomi di latenti squilibri nella gestione di competenza, su cui la Sezione si riserva di procedere a ulteriori valutazioni nel corso dei successivi controlli.

Distinti saluti

**IL MAGISTRATO ISTRUTTORE**

*Dott.ssa Daniela Alberghini*

